



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° X / 4154

Seduta del 08/10/2015

Presidente

ROBERTO MARONI

Assessori regionali MARIO MANTOVANI *Vice Presidente*

VALENTINA APREA

VIVIANA BECCALOSI

SIMONA BORDONALI

CRISTINA CAPPELLINI

GIOVANNI FAVA

MASSIMO GARAVAGLIA

MARIO MELAZZINI

MAURO PAROLINI

ANTONIO ROSSI

FABRIZIO SALA

ALESSANDRO SORTE

CLAUDIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta dell'Assessore Fabrizio Sala

Oggetto

REDDITO DI AUTONOMIA: DETERMINAZIONI IN MERITO ALLE POLITICHE ABITATIVE

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Dirigente Rosangela Morana

Il Direttore Generale Gian Angelo Bravo

L'atto si compone di 10 pagine

di cui 5 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

RICHIAMATA la Comunicazione del Presidente nella seduta dell'8 ottobre, che delinea il programma di interventi per la sperimentazione in regione Lombardia del Reddito di autonomia individuando tra gli altri l'ambito delle politiche abitative;

PREMESSO che, in vista dell'attuazione del "reddito di autonomia", la Giunta Regionale intende destinare complessivi € 4.700.000,00 al sostegno alle famiglie particolarmente disagiate per il mantenimento dell'abitazione in locazione residenti nei Comuni ad elevata tensione abitativa (così definiti nella Delibera CIPE 87/2003 e nel PRERP 2014-2016). In particolare, l'iniziativa è rivolta alle famiglie con un livello reddituale e di ISEE-Fsa compreso tra € 7.000,01 ed € 9.000,00, fascia in cui negli anni è stato rilevato un disagio abitativo particolarmente acuto: nel 2014, ad esempio, su circa 10.000 contributi erogati a famiglie appartenenti a questa fascia di ISEE-Fsa negli oltre 1000 Comuni lombardi aderenti al Fondo Grave Disagio Economico, circa il 65% si è concentrato nei 155 Comuni ad elevata tensione abitativa;

ATTESO che il quadro complessivo degli interventi attivati da Regione nel 2015 per il contrasto dell'emergenza abitativa, risultante dalla presente D.G.R., risulta così articolato:

- a. sostegno alla locazione per i cittadini in grave disagio economico (D.G.R. n. 3495 del 30 aprile 2015);
- b. iniziative tese a favorire la mobilità nel settore della locazione e a favore dei nuclei familiari interessati da provvedimenti esecutivi di rilascio per finita locazione di cui all'art. 1, comma 1, della Legge 8 febbraio 2007, n. 9 (D.G.R. n. 3789 del 3 luglio 2015);
- c. iniziativa straordinaria di sostegno alle famiglie particolarmente disagiate per il mantenimento dell'abitazione in locazione, con un livello di ISEE-Fsa compreso tra € 7.000,01 ed € 9.000,00 e residenti nei 155 Comuni a fabbisogno abitativo elevato (Delibera CIPE 87/2003 e nel PRERP 2014-2016);

e che il pacchetto delle misure regionali 2015 per il contrasto dell'emergenza abitativa si completerà con l'iniziativa di sostegno degli inquilini morosi incolpevoli nei Comuni ad alta tensione abitativa come individuati dalla Delibera CIPE 87/2003, secondo le specifiche dettate dall'art. 1 della Legge 80/2014 e dei Decreti del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 202 del 14 maggio 2014 e 19 marzo 2015;

VISTO l'art. 48 della Legge Regionale 4 dicembre 2009, n. 27, "Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica", in forza del quale:

- è istituito il fondo regionale per il sostegno finanziario all'accesso alle abitazioni in locazione per i nuclei familiari in situazione economica



Regione Lombardia

LA GIUNTA

disagiata, costretti ad accedere al mercato privato (comma 1);

- le disponibilità del fondo sono utilizzate per la concessione di contributi per il pagamento dei canoni di locazione a favore dei nuclei familiari aventi i requisiti economici definiti dalla Giunta regionale, tenuto conto di quelli stabiliti dallo Stato con Decreto del Ministro dei lavori pubblici 7 giugno 1999 (Requisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e criteri per la determinazione degli stessi);

VISTO l'Allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, in cui si dettaglia l'iniziativa straordinaria inerente il sostegno alle famiglie particolarmente disagiate per il mantenimento dell'abitazione in locazione con un livello di ISEE-Fsa compreso tra € 7.000,01 ed € 9.000,00 e residenti nei Comuni ad elevata tensione abitativa (così definiti nella Delibera CIPE 87/2003 e nel PRERP 2014-2016);

CONSIDERATO che per l'attuazione dell'iniziativa in argomento, le risorse ad essa destinate, pari ad € 4.700.000,00, saranno trasferite sul Fondo denominato "Sostegno ai cittadini per il mantenimento dell'abitazione in locazione", istituito con la D.G.R. n. 1032/2013 presso Finlombarda S.p.a., dandosi atto che le spese di gestione relative verranno tratte dal Fondo stesso;

SENTITI i Comuni e le organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli inquilini;

VISTI:

- la legge 9 dicembre 1998, n. 431, "Disciplina del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione", come modificato dall'art. 2 della legge 23 maggio 2014 n. 80;
- il d.p.r. 22 dicembre 1986 n. 917, "Testo unico delle imposte sui redditi";
- il d.p.r. 30 maggio 1989 n. 223, "Nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente";
- il Decreto del Presidente Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013 n.159 – Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), nonché il decreto 7 novembre 2014 di approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) a fini ISEE;
- il d.p.c.m. 4 aprile 2001 n. 242, Regolamento in materia di criteri unificati di valutazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali



Regione Lombardia

LA GIUNTA

agevolate e di individuazione del nucleo familiare per casi particolari;

- gli artt. 4 e 5 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, relativi alla disciplina dell'ingresso nel Territorio dello Stato e al permesso di soggiorno, i quali prevedono che l'ingresso e la permanenza degli stranieri deve essere documentata da idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno;
- la l. r. 1 febbraio 2012 n. 1, "Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria";
- gli artt. 26 e 27 del D.lgs n. 33/2013;

VISTA altresì la l.r. 20/2008 "Testo Unico in materia di organizzazione e personale", nonché i Provvedimenti Organizzativi della X Legislatura;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. di approvare l'iniziativa straordinaria inerente il sostegno alle famiglie particolarmente disagiate per il mantenimento dell'abitazione in locazione con un livello di ISEE-Fsa compreso tra € 7.000,01 ed € 9.000,00 e residenti nei Comuni ad elevata tensione abitativa (così definiti nella Delibera CIPE 87/2003 e nel PRERP 2014-2016), meglio disciplinata e descritta nell'ALLEGATO A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare atto che le risorse destinate all'iniziativa di cui al punto precedente ammontano ad € 4.700.000,00, che si renderanno disponibili sul capitolo 12.06.104.10381 del bilancio 2015;
3. di dare atto, altresì, che il quadro complessivo degli interventi attivati da Regione nel 2015 per il contrasto dell'emergenza abitativa, risultante dalla presente D.G.R., risulta così articolato:
 - sostegno alla locazione per i cittadini in grave disagio economico (D.G.R. n. 3495 del 30 aprile 2015);
 - iniziative tese a favorire la mobilità nel settore della locazione e a favore dei nuclei familiari interessati da provvedimenti esecutivi di



Regione Lombardia

LA GIUNTA

rilascio per finita locazione di cui all'art. 1, comma 1, della Legge 8 febbraio 2007, n. 9 (D.G.R. n. 3789 del 3 luglio 2015);

- iniziativa straordinaria di sostegno alle famiglie particolarmente disagiate per il mantenimento dell'abitazione in locazione, con un livello di ISEE-Fsa compreso tra € 7.000,01 ed € 9.000,00 e residenti nei 155 Comuni a fabbisogno abitativo elevato (Delibera CIPE 87/2003 e nel PRERP 2014-2016);
4. di prevedere che le risorse di cui al precedente punto 2. saranno trasferite sul Fondo denominato "Sostegno ai cittadini per il mantenimento dell'abitazione in locazione", istituito presso Finlombarda S.p.a. con D.G.R. n.1032/2013;
 5. di dare atto altresì che le spese per la gestione della iniziativa, da riconoscere a Finlombarda Spa ammontano ad euro 50.000,00 che verranno tratte dal fondo di cui al punto precedente già in gestione a Finlombarda Spa;
 6. di dare mandato al Dirigente pro-tempore competente di adottare ogni provvedimento utile in adempimento alla presente deliberazione;
 7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e dell'Allegato A) ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013, nonché nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e nel sito www.casa.regione.lombardia.it.

IL SEGRETARIO
FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

ALLEGATO A) alla d.g.r. n. 4154 del 8 ottobre 2015

Reddito di autonomia. Sostegno alle famiglie residenti nei Comuni ad elevata tensione abitativa (Delibera CIPE 87/2003 e PRERP 2014-2016) per il mantenimento dell'abitazione in locazione

Art. 1

Finalità

Regione Lombardia mette a disposizione risorse per l'attuazione del "reddito di autonomia", attraverso la riduzione nell'anno 2015 dell'incidenza del canone d'affitto sul reddito delle famiglie particolarmente disagiate per il mantenimento dell'abitazione in locazione e residenti nei Comuni ad elevata tensione abitativa, come definiti nella Delibera CIPE 87/2003 e nel PRERP 2014-2016. Le condizioni di accesso e i criteri di erogazione del contributo sono individuati in relazione alla situazione economica dei nuclei familiari ai sensi delle disposizioni del presente atto.

Art. 2

Soggetti beneficiari

1. Possono richiedere il contributo i conduttori che nell'anno 2015 sono titolari di contratti di locazione sul libero mercato, efficaci e registrati, stipulati per unità immobiliare situata in Lombardia nei Comuni ad alta tensione abitativa utilizzata come residenza anagrafica e abitazione principale.
2. I richiedenti di cui al punto 1 devono possedere:
 - a. la cittadinanza italiana o di uno stato facente parte dell'Unione europea;
 - b. la cittadinanza di un altro stato. In questo caso devono essere in regola ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 - disciplina dell'ingresso degli stranieri nel Territorio dello Stato e permesso di soggiorno valido, che ne attesti la permanenza e l'idoneità a conferma dello scopo e delle condizioni del soggiorno - ed esercitare una regolare attività, anche in modo non continuativo, di lavoro subordinato o lavoro autonomo. Devono inoltre avere la residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella Regione Lombardia.
3. I richiedenti di cui al punto 1 devono avere un ISEE-fsa, calcolato come previsto al successivo art. 5, da € 7.000,01 e non superiore a € 9.000,00;
4. Ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente il nucleo familiare è composto dal richiedente medesimo, dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF e dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'art. 4 del d.p.r. n. 223/1989¹.
5. Nel caso una medesima unità immobiliare sia utilizzata da più nuclei familiari, anche con contratti autonomi, deve essere richiesto un solo contributo da parte di un solo nucleo familiare.
6. La registrazione del contratto è ammessa anche in data posteriore alla presentazione della domanda purché il richiedente dimostri, all'atto dell'erogazione del contributo, di aver inoltrato richiesta di registrazione del contratto al competente ufficio e di aver versato la relativa imposta, salvo cedolare secca.

¹ "Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nello stesso Comune".

Art. 3

Soggetti esclusi dal beneficio

1. Sono esclusi dal presente contributo i soggetti che hanno già beneficiato del contributo affitto previsto dalla d.G.r. n. 3495 del 30 aprile 2015.
2. Non possono richiedere il contributo i nuclei familiari conduttori:
 - a. nei quali anche un solo componente ha ottenuto l'assegnazione di unità immobiliare realizzata con contributi pubblici, o ha usufruito di finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici;
 - b. che hanno stipulato contratti di locazione relativi ad unità immobiliari incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, oppure per unità immobiliari con superficie utile netta interna superiore a 110 mq., maggiorata del 10% per ogni ulteriore componente del nucleo familiare dopo il quarto;
 - c. nei quali anche un solo componente è titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su unità immobiliare sita in Lombardia e adeguata alle esigenze del nucleo familiare;
 - d. che hanno ottenuto l'assegnazione ed abitano, alla data di presentazione della domanda di contributo, unità immobiliari di edilizia residenziale pubblica locate secondo la normativa regionale;
 - e. che hanno ottenuto l'assegnazione in godimento di unità immobiliari da parte di cooperative edilizie a proprietà indivisa;
 - f. che hanno rilasciato nell'anno 2015 l'unità immobiliare locata, assumendo residenza anagrafica in altra Regione.

Art. 4

Entità ed erogazione del contributo

1. Ai conduttori beneficiari è destinato un contributo fisso una tantum, fino ad un massimo di € 800,00.
2. Il Comune, espletate le procedure di verifica dei requisiti, procederà alla erogazione del contributo agli aventi diritto.
3. La Regione, nella fase di determinazione finale del fabbisogno finanziario da trasferire ai Comuni, qualora le domande pervenute risultassero maggiori rispetto alle risorse disponibili, potrà proporzionalmente ridurre l'importo del contributo.

Art. 5

Criteri per la determinazione della situazione economica

1. La situazione economica è espressa dall'ISE-fsa (Indicatore della Situazione Economica).
2. L'ISE-fsa è determinato dalla somma dell'Indicatore della Situazione Reddittuale (ISR-fsa) con l'Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP-fsa), entrambi stabiliti anche con riferimento alla specificità delle agevolazioni per le locazioni.

L'ISR-fsa è determinato sommando per ciascun componente del nucleo familiare i seguenti redditi al 31.12.2014:

 - i redditi indicati all'art.4, comma 2, del DPCM n.159 del 5 dicembre 2013;
 - gli emolumenti a qualsiasi titolo percepiti, purché certificabili ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000, ivi compresi quelli esenti da tassazione, i sussidi a carattere assistenziale, le donazioni, ogni altra erogazione pubblica o privata, i redditi imponibili non dichiarati in quanto il soggetto risulta esonerato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, fatta eccezione per il contributo affitto

(fsa) erogato l'anno precedente, per le somme soggette a tassazione separata (esempio TFR e assegni familiari) e per le indennità di accompagnamento o speciali riconosciute a portatori di handicap totali o parziali;

- la quota del reddito figurativo calcolata attraverso il tasso di rendimento medio per il 2014 pari al 3,00 sul patrimonio mobiliare.

Da questi redditi si detrae:

- a. l'importo dell'imposta netta IRPEF per l'anno 2014;
- b. spese sanitarie detraibili e spese mediche deducibili documentate;
- c. le rette per degenza in casa di riposo solo per familiari ultrasessantacinquenni, fino a un massimo di euro 2.582 annui, se effettivamente pagate.

L'ISP-fsa è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, i valori patrimoniali indicati all'art. 5 del DPCM n. 159 del 5 dicembre 2013, con esclusione delle franchigie di cui al co. 6 dello stesso art. 5.

Il valore del patrimonio mobiliare e immobiliare da dichiarare va approssimato per difetto ai multipli interi di € 5.165,00.

Il contributo non è dovuto nel caso in cui la somma dei valori patrimoniali (mobiliari e immobiliari) sia superiore a € 10.330,00, aumentata di € 5.165,00 per ogni ulteriore componente del nucleo familiare.

La somma dei valori patrimoniali è moltiplicata per il coefficiente 0,05.

3. L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE-fsa) è calcolato come rapporto tra l'ISE-fsa e il Parametro della Scala di Equivalenza (PSE) che rappresenta la composizione del nucleo familiare.

Art. 6

Ruolo dei Comuni

1. L'attuazione della presente iniziativa non richiede la compartecipazione finanziaria dei Comuni.
2. Comuni svolgono le procedure per l'individuazione degli aventi diritto al contributo e la sua erogazione.
3. I Comuni provvedono a:
 - a. consentire la presentazione delle domande e garantire la trasmissione dei dati secondo le modalità previste dalla Regione;
 - b. erogare il contributo previa verifica della completezza della domanda e degli allegati, nonché verifica della registrazione del contratto o l'avvenuta richiesta di registrazione;
 - c. rendicontare l'avvenuta erogazione dei contributi attraverso la procedura informatica e con successiva nota di sintesi;
 - d. svolgere un'attività di controllo allo scopo di verificare la corretta applicazione delle disposizioni dettate per l'ammissibilità delle domande, la congruità della spesa, e l'erogazione del contributo ai beneficiari, sulla base delle indicazioni dettate dagli Uffici regionali.

Art. 7

Presentazione della domanda

1. Può presentare domanda di contributo il titolare del contratto o altro componente il nucleo familiare maggiorenne e a ciò delegato e residente nell'unità immobiliare locata. Per l'incapace o persona comunque soggetta a amministrazione di sostegno, la domanda può essere presentata dal legale rappresentante o persona abilitata ai sensi di legge.

LE DOMANDE DEVONO ESSERE PRESENTATE DAL 2 NOVEMBRE AL 15 DICEMBRE 2015

2. La domanda può essere presentata:
 - a. al Comune nel cui territorio è ubicata l'unità immobiliare oggetto del contratto di locazione;
 - b. ad un Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale (CAAF) se convenzionato con il Comune;
 - c. ad altro soggetto se convenzionato con il Comune;
 - d. ai soggetti abilitati alla stipula della Convenzione nazionale, di cui all'art. 2 della legge n. 431/1998, fermo restando l'obbligo di certificazione e trasmissione della domanda mediante CAAF se convenzionato.
3. Il richiedente deve compilare la domanda in ogni sua parte e tutti gli altri moduli allegati al bando comunale adottato conformemente al presente atto.
4. I soggetti che hanno stipulato più contratti nell'anno 2015 presentano una sola domanda.
5. Il soggetto che riceve la domanda e gli allegati (Comune, CAAF o altro soggetto convenzionato con il Comune) deve prestare l'assistenza necessaria per la sua corretta compilazione, fermo restando la responsabilità del dichiarante.
6. Le certificazioni ISEE-fsa sono rilasciate solo dal Comune e da un CAAF.
7. Il soggetto che riceve la domanda deve rilasciare attestazione di avvenuta presentazione che indichi l'elenco di tutta la documentazione presentata.

Art. 8

Procedure informatiche

1. La Regione dal 2 novembre 2015 mette a disposizione dei Comuni, dei CAAF se convenzionati ed altri soggetti se convenzionati una procedura informatica per agevolare l'accesso agli interventi, ridurre i tempi di erogazione e costituire un archivio informatico dei beneficiari.
2. L'accesso alla procedura consente:
 - a. la predisposizione della domanda e degli allegati previsti dal bando e il rilascio dell'attestazione di avvenuta presentazione degli stessi, con l'indicazione dell'ISEE-fsa, dell'idoneità o non idoneità della domanda ad ottenere il contributo;
 - b. l'archiviazione delle domande e dei dati in esse contenuti;
 - c. la formulazione degli elenchi degli aventi diritto e delle relative quote di contributo riconosciute;
 - d. la rendicontazione on-line delle erogazioni avvenute nonché la stampa dei rendiconti;
 - e. l'effettuazione di simulazioni per verificare le condizioni di idoneità per l'accesso al contributo;
 - f. la raccolta di dati informativi sui contratti di locazione.
3. La procedura garantisce la sicurezza degli accessi al database regionale e di trasmissione dati, nonché la possibilità per gli operatori abilitati di modificare la password di accesso alla procedura al fine di mantenere elevati livelli di sicurezza.
4. Gli operatori comunali e dei CAAF sono responsabili ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 della protezione dei dati personali e, pertanto, dovranno porre la massima cura nella conservazione e nell'utilizzo delle password di accesso.

Art. 9

Trasferimento risorse ai Comuni

1. La Regione provvederà, ai sensi del precedente art. 4, con atto dirigenziale, alla determinazione finale del fabbisogno finanziario da trasferire ai Comuni e, entro i 60 giorni successivi, al trasferimento dei fondi.
2. I Comuni erogheranno il contributo ai beneficiari individuati, al termine degli adempimenti previsti dal presente allegato.

Art. 10

Informativa in materia di protezione dei dati personali, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003

1. I dati personali acquisiti con la domanda e gli allegati indicati al precedente art. 7:
 - a. devono essere necessariamente forniti, per accertare la situazione economica del nucleo del dichiarante, i requisiti per l'accesso al contributo e la determinazione del contributo stesso, secondo i criteri di cui al presente atto;
 - b. sono raccolti dai soggetti competenti, Comuni e CAAF ed altri soggetti se convenzionati e trattati, anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare il contributo e per le sole finalità connesse e strumentali previste dall'ordinamento;
 - c. possono essere scambiati tra i predetti enti e soggetti o comunicati al Ministero delle Finanze e alla Guardia di Finanza per i controlli previsti.
2. Il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, ai responsabili del trattamento dei dati per farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, può chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione del d.lgs. n. 196/2003. Nel caso la richiesta del titolare dei dati renda improcedibile l'istruttoria, il contributo richiesto non sarà erogato.
3. Il Comune e la Regione sono i titolari del trattamento dei dati.